

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2014



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | In Gazzetta ufficiale il decreto semplificazioni
- 4 | Terreni agricoli montani: l'esenzione ora dipende dall'altitudine
- 4 | Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef
- 5 | Voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico: le misure attuative
- 6 | Presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati: nuovi termini
- 6 | Produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: rivisti gli incentivi
- 6 | Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni: inserito nella lista il Qatar
- 7 | Sospensione dei mutui nelle zone colpite dagli eventi meteorologici dei giorni 19 e 20 settembre
- 7 | Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE: il modello

Prassi

- 8 | Programmi di investimento finalizzati al perseguimento di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
- 8 | FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013
- 9 | Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- 9 | Credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
- 9 | Pesca professionale marittima - tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza
- 9 | Contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Italia in breve "E.B.I.": causale contributo
- 9 | Agevolazione tributaria chiesta in subordine
- 10 | Organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia ed in Lussemburgo diversi dagli OICR
- 10 | Contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi, Cremona, Grosseto e Isernia: causali contributo
- 11 | Tracciabilità nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco
- 11 | Modulo per accedere al Fondo mutui prima casa
- 11 | Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 13 | Categorie di azioni a voto plurimo fidelizzanti: legittimità di alcuni tipi di clausole dello statuto
- 13 | Categorie di azioni a voto plurimo differenziato: legittimità di alcuni tipi di clausole dello statuto
- 13 | Categorie di azioni a voto plurimo e nomina delle cariche sociali

Ordinary Assist

- 13 Esclusione per cause statutarie del socio di S.r.l. ostruzionismo alla vendita del socio escluso e legittimazione degli amministratori a procedere alla vendita
- 13 Pignoramento/sequestro della quota di S.r.l e spettanza/esercizio di alcuni diritti sociali
- 14 Irrilevanza del socio moroso nel procedimento di adozione delle decisioni dei soci
- 14 Quorum assembleari variabili predeterminati dallo statuto: legittimità di alcune clausole dello statuto
- 14 Costituzione di start up innovativa
- 14 Categorie di quote ed aumento di capitale
- 14 Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso
- 14 Categorie di quote con esclusione dei diritti di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c.
- 14 IRES e IRAP – Determinazione e versamento della seconda o unica rata di acconto 2014

NORMATIVA	
<p>In Gazzetta ufficiale il decreto semplificazioni Pubblicato il primo dei decreti delegati con la legge n. 23/2014. Le norme del decreto legislativo recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", che entreranno in vigore dal 13/12/14, sono oggetto di uno speciale pubblicato in data 9/12.</p>	<p><i>Decreto legislativo n.175 del 21/11/14 (G.U. n.277 del 28/11/14)</i></p>
<p>Terreni agricoli montani: l'esenzione ora dipende dall'altitudine Pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze il decreto che ha rivisto l'esenzione dei terreni agricoli montani ai fini Imu, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, co. 2, del D.L. n. 66 del 2014. Il criterio utilizzato è quello dell'altitudine dei comuni nel cui territorio ricadono i terreni agricoli, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)". In particolare, è stato stabilito, per tutto il territorio nazionale ad eccezione della provincia di Bolzano (che ha istituito l'imposta municipale immobiliare al posto dell'Imu), che sono esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre; • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco. <p>Gli altri terreni agricoli sono, invece, soggetti a IMU. Resta ferma, in ogni caso, l'esenzione IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. I soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base delle nuove disposizioni del decreto, ossia coloro i quali in base ai nuovi criteri possiedono terreni non più esenti dall'imposta e che, pertanto, non hanno effettuato il relativo versamento in acconto, devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16/12/14.</p>	<p><i>Decreto interministeriale 28/11/14, pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze l'1/12/14</i></p>
<p>Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef Apportate modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10/3/98, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.</p>	<p><i>Decreto del presidente della repubblica n. 172 del 17/11/14 (G.U. n.275 del 26/11/14)</i></p>
<p>Importi erogati in seguito alla ricezione della documentazione - in caso di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inferiore o pari a 30.000 euro, è corrisposta l'intera somma; • superiore a 30.000 euro, è corrisposto un importo pari a 30.000 euro e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30.000 euro (e non più la metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30.000 euro). <p>La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario ha eseguito interventi di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata.</p> <p>Utilizzo dei risparmi di spesa - L'utilizzazione dei risparmi di spesa realizzati sulle somme assegnate può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme dovranno essere restituite.</p> <p>Termine di presentazione delle istanze per interventi sulle scuole - per il 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'8 per 1.000 dell'IRPEF è differito al 15/12/14 limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto.</p>	

Ordinary Assist

<p>Voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico: le misure attuative</p> <p>Stabilita l'attuazione della disposizione di cui all'art.6, co.1, D.L. n.145/2013, concernente l'adozione di interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro da concedere a micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di software, hardware o servizi, finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 23/9/14 (G.U. n.269 del 19/11/14)</i></p>
<p>Spese ammissibili – il contributo, in forma di Voucher di valore non superiore a 10.000 euro, è finalizzato all'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il miglioramento dell'efficienza aziendale; • la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; • lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; • la connettività a banda larga e ultra larga; • il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; • la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. <p>I servizi e le soluzioni informatiche di cui sopra devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del Voucher.</p> <p>Soggetti beneficiari - la domanda di accesso al contributo può essere presentata dalle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • micro, piccole o medie (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6/5/03, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato; • che non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13; • che hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; • che non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; • che non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher; • che non si trovano nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. <p>Agevolazione concedibile - può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. I Voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.</p> <p>Presentazione delle istanze - le istanze di accesso all'agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione dell'istanza, le modalità di concessione del Voucher e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento.</p>	

Ordinary Assist

<p>Presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati: nuovi termini</p> <p>Modificati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'art. 24 D.L. n.83/2012.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico decreto 10/10/14 (G.U. n. 268 del 18/11/14)</i></p>
<p>Le istanze di accesso al credito d'imposta possono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 12/1 al 31/12/15 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nel 2013 e; • dall'11/1/16 al 31/12/16 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nel 2014. <p>Si ricorda che il suddetto credito d'imposta è pari al 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; • in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. 	
<p>Produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: rivisti gli incentivi</p> <p>Rimodulati gli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1, co. 3, D.L. n.n. 145/2013.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto del 6/11/14 (G.U. n. 268 del 18/11/14)</i></p>
<p>L'art. 1 D.L. n. 145/2013, prevede che, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo; • optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. <p>Con il decreto in esame sono state stabilite le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all'art. 1, co. 3, lettera b), D.L. n. 145/2013.</p> <p>Le disposizioni si applicano a tutti gli impianti che, alla data del 7/11/14 beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31/12/14, ovvero entro il 31/12/16 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW; • gli impianti di cui all'art. 1, co. 6, del D.L. n. 145/2013. <p>L'esercizio dell'opzione di rimodulazione si effettua inoltrando la relativa richiesta al GSE entro 90 giorni dal 19/11/14 secondo modalità di comunicazione definite dal GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.</p>	
<p>Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni: inserito il Qatar</p> <p>Aggiunto il Qatar all'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana di cui al decreto 4 settembre 1996. Si ricorda che l'art. 6, co. 1, d.lgs. n. 239/1996 stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati in detto elenco.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 24/10/14 (G.U. n.267 del 17/11/14)</i></p>

Ordinary Assist

<p>Sospensione dei mutui nelle zone colpite dagli eventi meteorologici dei giorni 19 e 20 settembre 2014</p> <p>È stato stabilito che gli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. Pertanto, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.</p>	<p><i>Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, ordinanza n. 201 del capo dipartimento della protezione civile dell'11/11/14 (G.U. n.267 del 17/11/14)</i></p>
<p>Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE: il modello</p> <p>Approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini ISEE, l'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione. La DSU è redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.</p>	<p><i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 7/11/14 (G.U. n.267 del 17/11/14)</i></p>
<p>L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.</p> <p>Nelle stesse modalità gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all'INPS, nel periodo di validità della DSU, la sola attestazione riportante l'ISEE.</p> <p>L'INPS rende altresì disponibile al dichiarante mediante PEC l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi.</p> <p>L'indirizzo PEC è indicato dal dichiarante nella sezione "Modalità ritiro attestazione ISEE" all'atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante può conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l'attestazione e le altre informazioni.</p> <p>In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all'INPS di rendere disponibili presso l'ente al quale è stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.</p> <p>L'attestazione e le altre informazioni sono rese disponibili dall'INPS nelle modalità suddette entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.</p>	

PRASSI

Programmi di investimento finalizzati al perseguimento di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia Forniti chiarimenti, ulteriori istruzioni e specificazioni per l'espletamento delle procedure previste per l'erogazione della sovvenzione sulle agevolazioni di cui al bando 29 luglio 2013 (erogazione Bando Macchinari).		<i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 64180 del 24/11/14</i>
FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013 Fornite risposte alle domande più frequenti.		<i>MEF, Dipartimento delle finanze, 21/11/14</i>
ENTE COMMERCIALE CHE SVOLGE SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	Gli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU/TASI ENC anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni. Per la TASI, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno 2015 mentre il termine in scadenza al 1° dicembre 2014, riguarda esclusivamente l'IMU.	
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE	La dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992.	
SOFTWARE	Per le dichiarazioni relative alle annualità 2012 e 2013, non è stato predisposto il software di compilazione ma solo quello di controllo.	
ESENZIONE ONLUS	Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dalla norma in parola e, pertanto, devono rientrare nei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Per beneficiare dell'esenzione in questione non occorre, quindi, che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1998.	
CODICE 580 - COMUNICAZIONE VARIAZIONI CATASTALI	Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. L n. 201 del 2011 occorre tenere conto dell'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Pertanto, non si pone il problema della variazione della rendita catastale in corso di anno. I campi da 14 a 16 e anche quelli relativi a "Agenzia delle entrate di" e "Estremi del titolo" devono essere compilati solo nel caso in cui le variazioni dipendono da acquisto o da cessione dell'immobile. Il relativo campo va impostato con una sequenza di 9.	
CODICE 259	<p>Nelle specifiche tecniche pubblicate (cfr. § 2.5.2) si fa espresso riferimento all'arrotondamento all'unità di tutti gli importi della dichiarazione (a meno dei campi costi e corrispettivi medi). Tale scelta è stata effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i campi "valore degli immobili" dei quadri A e B, in accordo a quanto già previsto per gli stessi campi nei modd. di dichiarazione dei redditi; • per i campi del quadro C (determinazione dell'IMU e della TASI), in analogia a quanto già avviene per campi simili sempre nei modd. di dichiarazione dei redditi; • per i restanti campi importo del quadro B (sezione "Attività didattica" e "Altre attività"), per uniformità nell'ambito della dichiarazione. <p>Devono essere espressi in centesimi di Euro solo quest'ultimi (campi importo del quadro B): ciò non comporta una modifica del software (in quanto le dimensioni già previste di detti campi consentono l'inserimento dei decimali) ma ha semplicemente reso necessaria la pubblicazione della versione 2 delle Specifiche Tecniche del 29 settembre 2014, rinvenibile sul sito internet del Dipartimento.</p>	
CAMPO FOGLIO	In tutti i casi di assenza dei dati identificativi o descrittivi degli immobili (indirizzo, foglio, particella, categoria o classe) dei Quadri A e B del modello, i relativi campi possono essere comunque compilati con le diciture "Non disponibile" o "ND" in dipendenza della lunghezza del campo stesso.	

<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</p> <p>Tenuto conto dell'entrata in vigore il 25 novembre 2014 della legge 30 ottobre 2014, n.161 (legge europea 2013 – bis), il cui articolo 10 ha dettato disposizioni in materia di "riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono Risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio" intervenendo su alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge finanziaria 2013) e sull'articolo 68 del D.lgs.31 dicembre 1992, n.546, a seguito della novella legislativa i crediti dello Stato per risorse proprie tradizionali e IVA all'importazione, sia inferiori che superiori a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 non possono essere "automaticamente annullati" ma restano in carico all'Agente della Riscossione e per essi restano valide le disposizioni previste dagli articoli 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999 (ossia, la disciplina del discarico delle quote iscritte a ruolo).</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, comunicazione del 24/11/14</i></p>
<p>Credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012</p> <p>Con la riapertura dei termini, le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono inviare, dall'1 al 29 dicembre 2014, la domanda in via telematica all'Agencia delle entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. Restano valide le richieste presentate entro il 30 giugno 2014, che potranno comunque essere sostituite entro la nuova scadenza.</p> <p>Determinazione del credito - L'Agencia determina il credito d'imposta spettante a ciascun soggetto che ha fatto richiesta nel 2014 sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto con le domande inviate dal 14/4 al 30/6/14 e dall'1 al 29/12/14. La misura del beneficio riconosciuto viene resa pubblica con provvedimento del Direttore dell'Agencia sul sito internet.</p>	<p><i>Agencia delle entrate, provvedimento del direttore n. del 28/11/14</i></p>
<p>Pesca professionale marittima - tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza</p> <p>Il presupposto applicativo della tassa sorge, dunque, nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo (licenza). Nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente l'attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative. La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di utilizzo dell'attestazione provvisoria.</p>	<p><i>Agencia delle entrate, risoluzione n. 105 del 27/11/14</i></p>
<p>Contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Italia in breve "E.B.I.": causale contributo</p> <p>Istituita la causale contributo "EBI7" denominata "Ente Bilaterale Italia in breve E.B.I." per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Italia in breve "E.B.I." mediante modello F24.</p>	<p><i>Agencia delle entrate, risoluzione n. 104 del 26/11/14</i></p>
<p>A agevolazione tributaria chiesta in subordine</p> <p>In risposta ad un quesito circa la possibilità di usufruire di un'agevolazione fiscale richiesta in atto in via subordinata, nel caso in cui il contribuente sia incorso in decadenza dall'agevolazione richiesta nel medesimo atto in via principale, il documento di prassi ha affermato che, in caso di decadenza dall'agevolazione ottenuta, non può trovare applicazione l'agevolazione richiesta in via subordinata nell'atto e occorre recuperare le imposte applicando l'imposizione ordinaria (nel caso di specie, l'imposta di registro con aliquota del 15% e non dell'8% prevista per gli acquisti operati dai soggetti IAP).</p>	<p><i>Agencia delle entrate, risoluzione n.100 del 17/11/14</i></p>

Ordinary Assist

La società acquirente aveva richiesto e ottenuto le agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del d.l. 30/12/2009, n. 194, convertito in legge 26/2/2010, n.25. Nel medesimo atto, la società aveva richiesto:

- in via subordinata, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste, a favore degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale (persone fisiche e società agricole), dall'art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 99/2004 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, nonché imposta catastale nella misura dell'1%, con esenzione dall'imposta di bollo);
- in via di ulteriore subordine, le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali e, quindi, l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'8%, dell'imposta ipotecaria con aliquota del 2% e dell'imposta catastale dell'1%.

Essendo decaduta dall'agevolazione chiesta in via principale, è stata applicata l'imposizione ordinaria, non tenendo conto delle richieste in subordine.

<p>Organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia ed in Lussemburgo diversi dagli OICR immobiliari</p> <p>Le società di gestione del risparmio sono tenute ad operare la ritenuta sia sui proventi, periodici e non periodici, erogati in costanza di partecipazione all'organismo, sia sui proventi derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione. In caso di azioni o quote dei fondi storici lussemburghesi collocate in Italia, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del loro collocamento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.101 del 19/11/14</i></p>
<p>Azioni o quote immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata - i compiti del sostituto d'imposta sono svolti dall'intermediario residente presso il quale le azioni o le quote sono depositate, aderente al sistema di deposito accentrato, e dai soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito medesimo od a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo deposito.</p> <p>Negoziazione delle quote o azioni degli OICR - la ritenuta deve essere applicata dal soggetto residente incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione. Questo soggetto può essere la società di gestione del risparmio se la stessa ha ricevuto incarico dal contribuente riguardo alla cessione delle quote.</p> <p>Redditi diversi di natura finanziaria che possono essere generati dalla partecipazione agli OICR - continuano ad essere determinati come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o delle azioni; • il costo o il valore di acquisto delle quote o delle azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere riguardante la sottoscrizione o l'acquisto o il rimborso o la cessione delle quote o delle azioni, al netto dei redditi di capitale maturati, ma non ancora riscossi. <p>A tali redditi diversi si applica il regime del risparmio amministrato, anche in mancanza di una espressa opzione esercitata in proposito dal contribuente.</p>	
<p>Contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi, Cremona, Grosseto e Isernia: causali contributo</p> <p>Istituite le causali contributo di seguito indicate per consentire il versamento, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla citata convenzione dopo la stipula della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "BR00" denominata "Consulenti del lavoro – Consiglio Provinciale di BRINDISI"; • "CR00" denominata "Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale di CREMONA"; • "GR00" denominata "Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di GROSSETO"; • "IS00" denominata "Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale di ISERNIA". 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103 del 26/11/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>Tracciabilità nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco Deve dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l'applicazione della legge n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 102 del 19/11/14</i></p>
<p>Pertanto, la disposizione dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica agli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche". In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche" (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.</p>	
<p>Modulo per accedere al Fondo mutui prima casa Si può scaricare dal sito del Dipartimento del Tesoro il modulo per richiedere in banca l'accesso al Fondo di garanzia (previsto dal Decreto Interministeriale 31.7.2014 e pubblicato in Gazzetta il 29 settembre scorso), volto a favorire l'erogazione del credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo concede la garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale del mutuo per l'acquisto - o l'acquisto e ristrutturazione in ottica di efficientamento energetico - di un immobile, non di lusso, da adibire ad abitazione principale, purché il mutuo non superi l'importo di 250mila euro. Il modulo dovrà essere presentato dal soggetto che richiede il mutuo direttamente in banca. Sarà poi la banca ad inviare a Consap Spa, società pubblica incaricata della gestione delle domande, la richiesta di accesso alle garanzie. Le domande potranno essere presentate da fine dicembre, solo dopo che la banca abbia assicurato l'operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall'adesione della banca al Fondo).</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 269 del 27/11/14</i></p>
<p>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aggiornamento (versione 3.5.4) della procedura di controllo dei modelli F24; • l'aggiornamento delle tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • l'aggiornamento delle informazioni dell'elenco CAF imprese; • l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento degli archivi del Software Docfa; • l'aggiornamento archivi provinciali, archivi comuni terreni e archivio comuni nazionali (Software Docte); • l'aggiornamento del software Voltura catastale; • l'aggiornamento del software di controllo (versione 3.5.3) dei modelli di versamento F24 (F24 ordinario, F24 Elementi identificativi, F24 Accise); 	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 30/11/14</i></p>

Ordinary Assist

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• il testo dell’Audizione del Direttore dell’Agenzia presso le commissioni riunite (Giustizia - Finanze e Tesoro) del Senato - Esame del disegno di legge su emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, potenziamento della lotta all’evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio;• l’aggiornamento della procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;• l’aggiornamento dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali. | |
|--|--|

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Categorie di azioni a voto plurimo fidelizzanti: legittimità di alcuni tipi di clausole dello statuto</p> <p>Secondo i notai toscani, sono legittime le clausole dello statuto di una S.p.A. non quotata che nel riconoscere a una categoria di azioni il diritto di voto plurimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo subordinino alla condizione che i titolari delle azioni ne abbiano conservato continuativamente il possesso per un periodo minimo determinabile dallo statuto; • contemplino il diritto dei titolari delle azioni di rinunciare al voto plurimo in occasione di ogni assemblea, prevedendo che, in caso di mancata rinuncia, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di voto plurimo siano intrasferibili per massimo 5 anni; • prevedano la loro conversione in azioni senza voto in caso di alienazione delle stesse. 	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.48/2014</i></p>
<p>Categorie di azioni a voto plurimo differenziato: legittimità di alcuni tipi di clausole dello statuto</p> <p>Secondo i notai toscani è legittima la clausola dello statuto di una S.p.A. non quotata che riconosca a diverse categorie di azioni un diritto di voto plurimo, differenziandolo in relazione alle materie all'ordine del giorno.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.46/2014</i></p>
<p>Categorie di azioni a voto plurimo e nomina delle cariche sociali</p> <p>Secondo i notai toscani sono legittime le clausole dello statuto di una S.p.A. non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedano la divisione del capitale in 2 distinte categorie di azioni, attribuendo a ciascuna di esse un diritto di voto plurimo sulle deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e quella del collegio sindacale; • riconoscano a 2 distinte categorie di azioni il diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell'organo di amministrazione e la maggioranza (o la totalità) dell'organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle delibere aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e quella del collegio sindacale. 	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.47/2014</i></p>
<p>Esclusione per cause statutarie del socio di S.r.l. ostruzionismo alla vendita del socio escluso e legittimazione degli amministratori a procedere alla vendita</p> <p>Secondo i notai toscani nei casi di esclusione per cause statutarie del socio di S.r.l., l'organo amministrativo è legittimato al trasferimento delle partecipazioni del socio escluso al prezzo determinato secondo le norme statutarie e di legge. È, quindi, legittima la clausola statutaria che disciplini tale potere dell'organo amministrativo prevedendo anche la facoltà, per l'amministratore-socio, di contrarre con se stesso ex art. 1395 c.c., determinando il valore di liquidazione in base alle norme statutarie e di legge.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.44/2014</i></p>
<p>Pignoramento/sequestro della quota di S.r.l e spettanza/esercizio di alcuni diritti sociali.</p> <p>Secondo i notai toscani in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l. l'esercizio dei diritti sociali ha una disciplina unitaria.</p> <p>Nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di s.r.l. il diritto di voto è esercitato esclusivamente dal custode, ove questo sia nominato. In difetto della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia legittimato all'esercizio di tale diritto.</p> <p>Il diritto di recesso spetta al socio. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione (es. trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione) svaniscono il valore economico o la possibilità di realizzo della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all'esercizio del diritto di recesso.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.43/2014</i></p>

Ordinary Assist

<p>Irrilevanza del socio moroso nel procedimento di adozione delle decisioni dei soci Secondo i notai toscani nella S.r.l. il socio in mora nei versamenti non deve essere computato nel quorum costitutivo ai fini della valida adozione delle decisioni dei soci e l'intera sua partecipazione non può essere computata ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della decisione.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.45/2014</i></p>
<p>Quorum assembleari variabili predeterminati dallo statuto: legittimità di alcune clausole dello statuto Secondo i notai toscani sono ammissibili le clausole statutarie di società di capitali che prevedano la variazione automatica dei quorum, costitutivo e/o deliberativo, in funzione di determinati parametri o eventi oggettivamente verificabili, purché nel rispetto di disposizioni normative inderogabili applicabili rispettivamente alla S.p.A. e alla S.r.l.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.42/2014</i></p>
<p>Costituzione di start up innovativa Secondo i notai toscani prima dell'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative la s.r.l. non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune e pertanto non può essere organizzata in conformità all'art. 26 D.L. n.179/2012.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.41/2014</i></p>
<p>Categorie di quote ed aumento di capitale Secondo i notai toscani una volta venuta meno la qualità di impresa start up innovativa ex art. 31 co. 4 D.L. n.179/2012 (per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge e, comunque, per decorso del termine quadriennale) e, dunque, cancellata la società dalla sezione speciale del registro delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali aumenti di capitale aventi ad oggetto categorie di quote "standardizzate" non possono essere ulteriormente sottoscritti. Conseguentemente, in caso di aumento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ inscindibile, le sottoscrizioni perfezionate prima della cancellazione perdono efficacia; ✓ scindibile, restano efficaci le sottoscrizioni perfezionate anteriormente alla data di cancellazione. • in caso di successiva delibera di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci già titolari di categorie di quote "standardizzate" ha ad oggetto partecipazioni "ordinarie". 	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.40/2014</i></p>
<p>Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso Secondo i notai toscani la start up innovativa costituita in forma di S.r.l. può statutariamente prevedere ex art. 26 co. 2 D.L. n.179/2012 categorie di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi. Per tali categorie di quote può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di impresa start up innovativa.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.39/2014</i></p>
<p>Categorie di quote con esclusione dei diritti di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c. Secondo i notai toscani lo statuto della start up innovativa costituita in forma di S.r.l. può prevedere l'emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall'organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Resta fermo il diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci.</p>	<p><i>Consiglio notarile di Firenze Orientamento societario n.38/2014</i></p>
<p>IRES e IRAP – Determinazione e versamento della seconda o unica rata di acconto 2014 Forniti chiarimenti sulle principali innovazioni normative e su taluni documenti di prassi, nonché su alcune questioni interpretative che assumono rilevanza ai fini della determinazione della seconda rata di acconto Ires e Irap il cui termine per il versamento era fissato per il 1° dicembre 2014.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.32/2014</i></p>

Ordinary Assist

In particolare, per quanto concerne gli acconti dovuti per il 2014 è stato evidenziato in base all'art. 5 del disegno di legge di stabilità per il 2015 prevede l'abrogazione dell'art. 2 D.L. n. 66/2014 con effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13, con la conseguenza che le riduzioni delle aliquote IRAP previste da tale disposizione, sia quelle previste a regime che quelle da considerarsi per la determinazione dell'acconto 2014 con il metodo previsionale, non troveranno di fatto applicazione.

Pertanto, se dovesse essere confermato sul punto l'attuale impianto del DDL di stabilità 2015, per il 2014 continueranno a trovare applicazione le aliquote IRAP già previste dall'art. 16 D.LGS. n. 446/1997 prima delle modifiche apportate dall'art. 2, co. 2, D.L. n. 66/2014.

Tuttavia, in sede di determinazione della 1° rata di acconto IRAP taluni contribuenti potrebbero aver adottato il metodo c.d. previsionale e, dunque, aver tenuto conto delle più basse aliquote previste dall'art. 2, D.L. n. 66/2014. Proprio per questo motivo, l'art. 5 del DDL di stabilità per il 2015 prevede che rimangono salvi gli effetti derivanti dall'adozione del metodo previsionale, nel senso che gli acconti così determinati devono ritenersi congrui e, dunque, la differenza tra quanto versato ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 66/2014 e quanto effettivamente dovuto in base alle ripristinate aliquote IRAP, potrà essere versato in sede di saldo senza applicazione di sanzioni.

È stato, inoltre, ricordato che l'art. 18 del decreto legislativo "semplificazioni" n. 175 del 21 novembre 2014, prevede un allungamento, da 3 a 5, del numero degli esercizi consecutivi in perdita che determina l'applicazione della disciplina delle società di comodo, la quale, oltre alla previsione di un reddito minimo ai fini IRES/IRPEF e IRAP e di alcune penalizzazioni in tema di riporto perdite e utilizzo dei crediti IVA, dispone una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta da tali soggetti.

Sul punto, è stato evidenziato che l'ampliamento del periodo di osservazione da 3 a 5 esercizi determina una potenziale riduzione dei soggetti interessati da tale disciplina. Considerato che la nuova disposizione trova applicazione a decorrere dal 2014, possono tenerne conto, per esempio, quelle imprese che sono ricadute nell'ambito applicativo di tale disciplina nel 2013 – in quanto nei 3 precedenti esercizi (2010-2012) hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale (o 2 dichiarazioni in perdita fiscale e 1 con un reddito dichiarato inferiore a quello c.d. minimo) – e che, dunque, hanno dovuto tener conto, tra l'altro, dell'addizionale IRES del 10,5%.

Con la nuova disposizione, invece, posto che il periodo di osservazione risulta ampliato dal triennio 2011-2013 al quinquennio 2009-2013, in sede di determinazione degli acconti dovuti per il 2014 la medesima impresa potrà non tener conto dell'addizionale liquidata per il 2013 qualora, per esempio, nel 2009 non abbia presentato una dichiarazione in perdita (o abbia dichiarato un reddito superiore a quello c.d. minimo).